SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 292

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 dicembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Ministero del lavoro
e della previdenza sociale

Ministero delle finanze

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale
per le società e la borsa

Università di Bari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 218

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi.

96A7773-96A8112

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 agosto 1996.

Integrazione del presidio ospedaliero denominato «Nord Taranto» di Taranto nella struttura ospedaliera che costituisce l'azienda ospedaliera «SS. Annunziata» di Taranto già individuata quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 dicembre 1995.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina, in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993, 31 agosto 1993, 12 aprile 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 10 aprile 1993, del 29 aprile 1993, del 24 luglio 1993, del 24 febbraio 1994, del 25 ottobre 1994;

Considerato che la regione Puglia ha richiesto di includere il presidio ospedaliero denominato «Nord Taranto» sito in Taranto nell'ambito dell'azienda ospedaliera «SS. Annunziata» di Taranto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;

Sulla proposta del Ministro della sanità;

Decreta:

Il presidio ospedaliero denominato «Nord Taranto» sito in Taranto viene integrato nella struttura ospedaliera che costituisce l'azienda ospedaliera «SS. Annunziata» di Taranto già individuata quale ospedale di rilievo nazionale e di alta specialità con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 gennaio 1995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 1996

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro della sanità
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 71

96A8282

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 8 ottobre 1996, n. 622.

Regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 12 febbraio 1992, n. 183, relativa a «Modifica dei requisiti per l'iscrizione all'albo ed elevazione del periodo di pratica professionale per i ragionieri e periti commerciali»;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista le legge 8 dicembre 1956, n. 1378;

Visto il regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella seduta del 14 luglio 1995;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (nota n. 1686/III.6/96 del 17 luglio 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale ciascuna commissione è nominata dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Essa è composta dal presidente scelto da una terna di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo, proposta dal rettore dell'università sede di esame e da quattro membri da scegliere da quattro terne designate dall'Ordine dei ragionieri e periti commerciali formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo ed a riposo;

b) professionisti iscritti all'albo dei ragionieri e periti commerciali con non meno di dieci anni di lodevole esercizio professionale;

c) magistrati di corte d'appello e di cassazione;

d) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;

e) direttori di ragioneria provinciale;

f) dirigenti amministrativi di imprese industriali, commerciali, bancarie, assicurative e di servizi.

3. Il rettore e l'ordine professionale competenti forniranno altresì rispettivamente una terna per la scelta del presidente supplente e due terne per la scelta dei membri supplenti.

Art. 2.

1. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ragioniere e perito commerciale consistono in due prove scritte ed una prova orale.

2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) *materie aziendali:*

1) ragioneria generale ed applicata;

2) revisione aziendale;

3) tecnica industriale e commerciale;

4) tecnica bancaria;

5) tecnica professionale;

6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);

b) *materie giuridiche:*

1) diritto privato;

2) diritto commerciale;

3) diritto fallimentare;

4) diritto tributario;

5) elementi di diritto del lavoro e della previdenza sociale.

3. La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.

4. Per lo svolgimento di ciascuna delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura dei temi.

5. Per gli elaborati delle prove scritte dovrà essere garantito l'anonimato dei candidati mediante l'obbligo di deposito e di conservazione degli elaborati medesimi in buste chiuse e sigillate non trasparenti, con le generalità del candidato contenute in un apposito foglio in busta separata.

6. La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e delle sue capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:

1) informatica;

2) sistemi informativi;

3) economia politica;

4) matematica;

5) statistica.

7. L'accertamento della conoscenza di questo ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di ragioniere e perito commerciale ed a quelle del controllo sulla contabilità e sui bilanci.

8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato la prova scritta conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.

9. La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti.

Art. 3.

1. Per quanto non espressamente indicato dal presente regolamento si applicano le disposizioni del vigente regolamento agli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 2 novembre 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 209

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) *(soppressa).*

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art 3

— Il D M. 9 settembre 1957, e successive modificazioni, reca: «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni».

96G0649

DECRETO 8 ottobre 1996, n 623.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e, in particolare, l'articolo 2, lettera *c)*, in base al quale la ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati agli enti di ricerca viene effettuata sulla base di criteri oggettivi definiti con decreto ministeriale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 12 che prevede la predeterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 726, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e al bilancio pluriennale per il triennio 1995-1997;

Considerata la necessità di determinare criteri e modalità per la concessione dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, espresso nella seduta del 19 aprile 1995;

Udito il parere n. 1965/95 espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 19 ottobre 1995;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma del citato articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, compiuta con nota n. 799/III.6/96 dell'8 marzo 1996;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Soggetti legittimati ad accedere ai contributi

1. Possono usufruire dei contributi per il funzionamento degli istituti scientifici speciali e per l'acquisto, il rinnovo ed il noleggio di attrezzature didattiche previsti nello stato di previsione della spesa di questo Ministero gli enti e le istituzioni di ricerca pubblici e privati che non siano parti di altri Enti, che svolgano attività di ricerca o di formazione post-universitaria.

Art. 2.

Criteri

1. Per la concessione dei contributi di cui trattasi il procedimento amministrativo di valutazione e selezione delle richieste si svolge sulla base della valutazione dei seguenti elementi:

a) rilevanza della produzione scientifica attraverso la valutazione delle pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, monografie, atti diversi, brevetti; rilevanza delle attività di formazione post-universitaria, valutate attraverso i suoi risultati in termini di persone formate e del loro inserimento;

b) tradizione storica dell'ente, sua rilevanza nazionale ed internazionale e sua attualità, sulla base dei riscontri riconosciuti nella comunità scientifica;

c) con riferimento a specifici progetti di ricerca, l'interesse scientifico e la capacità dell'istituto proponente di realizzare il progetto;

d) attività di ricerca o di formazione post-universitaria in collaborazione con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare della Unione europea e loro rilevanza;

e) collegamento dell'attività con i piani pluriennali del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (M.U.R.S.T.) e della Unione europea;

f) rapporto fra l'entità e la qualificazione del personale coinvolto nell'attività di ricerca scientifica e la produzione scientifica stessa;

g) coerenza e congruità della richiesta rispetto alle attività da svolgere e in relazione ad altre fonti di finanziamento dell'Ente, in particolare per quanto riguarda il coordinamento con altri contributi ordinari o straordinari di fonte M.U.R.S.T.

Art. 3.

Modalità procedimentali

1. Per la concessione dei finanziamenti la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni esercizio finanziario precedente quello afferente l'assegnazione del contributo.

2. La domanda di concessione deve contenere tutti gli elementi che permettano la completa individuazione del beneficiario, ivi compresa la ragione sociale, la sede e il codice fiscale e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente; essa deve contenere gli elementi per la valutazione dei punti da *a)* a *g)* di cui all'articolo 2.

3. Nella domanda devono essere, altresì, indicate:

a) le finalità per cui si richiede il contributo finanziario e la misura dello stesso;

b) le eventuali altre attività svolte o in corso di svolgimento e con quali pubbliche amministrazioni ed altri enti;

4. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto ed estremi relativi al riconoscimento della personalità giuridica, ove concessa;

c) struttura organizzativa e di ricerca con l'indicazione del personale in servizio o collaboratore esterno;

d) situazione finanziaria (conto consuntivo dell'esercizio precedente; bilancio preventivo dell'esercizio in corso e preventivo dell'esercizio di riferimento), distinguendo le spese strutturali da quelle di ricerca;

e) sintesi dell'attività scientifica svolta nell'ultimo triennio e piano di attività programmatica per il triennio successivo (che contengano gli elementi per valutare i punti di cui all'articolo 2);

f) elenco delle pubblicazioni scientifiche dell'ultimo triennio ed eventuali brevetti;

g) eventuale progetto specifico di ricerca che si intende realizzare, con allegato studio di fattibilità del progetto stesso.

5. La documentazione di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente comma 4 deve essere trasmessa solo in occasione della presentazione della prima domanda di finanziamento; per gli anni successivi devono essere comunicate unicamente eventuali modifiche statutarie.

6. La ripartizione delle risorse finanziarie disponibili è definita dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con proprio decreto, sulla base del prescritto parere del Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia, ai sensi dell'articolo 2, lettera *c)*, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 ottobre 1996

Il Ministro: BERLINGUER

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 26 novembre 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 211

Nota alle premesse:

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dell'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 3.

— Il testo dell'art. 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è il seguente:

«Art. 2 *(Funzioni)*. — 1. Il Ministro:

a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane;

b) propone e adotta nei casi previsti dalla legge gli atti di programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale della ricerca scientifica e tecnologica e promuove la realizzazione di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (CNST), di cui all'art. 11;

c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;

d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla base delle relazioni delle singole università e degli enti di ricerca, anche vigilati da altre amministrazioni, tenuto conto dei dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

e) coordina le attività connesse alla partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonché la rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Mnistro degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministero per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale, sono stipulati, fatti salvi i princìpi di autonomia di cui al titolo II, previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

f) propone al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST;

g) coordina le funzioni relative alla Anagrafe nazionale delle ricerche;

h) assicura, con il Ministro della pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi dell'art. 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.

2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:

a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione.

3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera *d)*, è corredata da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettere *a)* e *d)*, sono trasmesse rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima dell'inizio di ciascun triennio».

96G0650

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 8 ottobre 1996.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località denominata «Colle Iridis» o «Colle Inpisi» nel comune di Oria in provincia di Brindisi.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 1996, registrato alla Corte dei conti il 18 giugno 1996, registro n. 1, foglio n. 225 con il quale sono state delegate all'on. Sottosegretario di Stato Willer Bordon le funzioni ministeriali previste dalla citata legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Vista la nota n. 19070 del 23 dicembre 1994 con la quale la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari ha richiesto all'assessorato all'urbanistica della regione Puglia l'adozione di un vincolo *ex lege* n. 1497/1939 sull'area denominata «Colle Iridis» o «Colle Inpisi» nel comune di Oria in provincia di Brindisi;

Vista la nota n. 3398 del 23 febbraio 1995 con la quale la medesima soprintendenza ha rilevato l'inerzia dell'ente regionale;

Viste le note n. 6802 del 12 maggio 1995 e la successiva n. 18751 del 10 novembre 1995 con le quali lo stesso ufficio periferico ha formulato una proposta di vincolo *ex lege* n. 497/1939 per l'area denominata «Colle Iridis» o «Colle Inpisi» sita nel comune di Oria in provincia di Brindisi e così perimetrate a nord con l'intera particella 35 del foglio 39 ad est con l'intera particella 43/44/45/52/53/51/683/684 e la strada di accesso alla particella 47 del foglio 39 a sud con le intere particelle 50/72 del foglio 39 ad ovest con le intere particelle 46/48/49 del foglio 39;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, per la sua originaria bellezza e composizione naturale, caratterizzata da macchie verdi, essenze locali, da giardini di particolare pregio, pozzi, muretti a secco connessi con l'attività contadina, nonché da un sistema grottale d'insediamento rupestre, costituisce un quadro panoramico di grande suggestività;

Rilevato altresì che il sistema collinare di cui trattasi, tuttora integro nei peculiari caratteri paesaggistico-ambientali, costituisce un complesso naturale di notevole valore estetico, che offre una immagine di non comune bellezza percorrendo la strada provinciale Francavilla Fontano-Torre Santa Susanna e si caratterizza, altresì, quale diaframna naturale per la salvaguardia del prospicente centro storico di Oria, cornice di rilevanza architettonico-ambientale minacciata seriamente dalla caotica espansione edilizia dell'abitato moderno;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di settore per i beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per i i beni culturali e ambientali nella seduta del 23 e 24 luglio 1996 in ordine alla proposta di vincolo formulata per l'area sopraperimetrata dalla citata soprintendenza;

Decreta:

La zona denominata «Colle Iridis» o «Colle Inpisi» sita nel territorio del comune di Oria (Brindisi), sopraperimetrata è dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed è pertanto soggetta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa ed a quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo del comune interessato e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del comune suddetto.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o, a scelta ell'interessato, avanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Roma, 8 ottobre 1996

p. Delega del Ministro
Il Sottosegretario di Stato
BORDON

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 368

96A8308

DECRETO 13 novembre 1996.

Approvazione del piano territoriale paesistico dell'ambito del massiccio del Matese.

IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1994, che ha affidato al Ministero per i beni culturali e ambientali la redazione e l'approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, per la Campania, considerando che il termine stabilito dalla stessa legge per l'approvazione dei piani è stato abbondantemente superato senza che le autorità regionali abbiano provveduto a redigere e approvare i suddetti piani;

Visto che la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 1995, n. 36, ha dichiarato che spetta allo Stato disporre, mediante il decreto del Presidente della Repubblica del 15 giugno 1994 la sostituzione dell'amministrazione regionale della Campania con il Ministero per i beni culturali e ambientali ai fini del compimento degli atti necessari per la redazione e l'approvazione del piano territoriale paesistico della regione Campania;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, e in particolare la norma che stabilisce la procedura per l'applicazione del secondo comma del citato art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di esercitare i poteri sostitutori, stante la mancata approvazione, da parte della regione Campania dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali nei termini di legge;

Ritenuto indispensabile e urgente procedure alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico per assicurare più efficace tutela su territori di notevole valore paesaggistico;

Ritenuto inoltre che la mancata approvazione dei piani di cui all'art. 1-*bis* della citata legge 8 agosto 1985, n. 431, comporta il persistere di un regime di immodificabilità dell'attuale stato dei luoghi con conseguenti danni sia per l'economia che per l'ordinato sviluppo urbanistico;

Sentito il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali che si è espresso nella seduta del 20 dicembre 1995;

Sentiti gli enti locali interessati come previsto dal citato decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495;

Decreta:

È approvato il piano territoriale paesistico dell'ambito del massiccio del Matese comprendente i comuni di Ailano, Alife, Capriati a Volturno, Castello Matese, Fontegreca, Gallo, Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Prata Sannita, Raviscanina, San Potito Sannitico, S. Angelo ad Alife, Valle Agricola, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Pietraroia, San Gregorio Matese e S. Lorenzello.

Il piano è composto di numero trentuno tavole fotografiche in scala 1:10.000 con la zonizzazione di una relazione e di un fascicolo di norme di attuazione.

Le fotocarte e le norme di attuazione relative al piano territoriale paesistico, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono depositate presso l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali e ambientali - Roma, altra copia è depositata presso la soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici delle provincia di Caserta e Benevento.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione della Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 1996

Il Ministro: VELTRONI

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 396

96A8342

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 2 dicembre 1996.

Revoca del decreto ministeriale 16 marzo 1992 recante misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il regolamento CEE n. 2238/93 della Commissione del 26 luglio 1993, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti ed alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1994, n. 768, recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1992 concernente misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione controllata e garantita, ed in particolare l'art. 1, comma 1, che prescrive, ai fini della esportazione di tutte le partite dei citati prodotti vitivinicoli italiani, un apposito certificato attestante l'avvenuta analisi chimica per le determinazioni figuranti nell'allegato 1 dello stesso decreto, tra cui l'assenza di metilisotiocianato;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, relativa alla nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini ed in particolare l'art. 11 che prevede l'istituzione dell'albo degli imbottigliatori per i vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica tipica e l'art. 13, comma 7, che prevede l'emanazione di norme riguardanti i controlli cui devono essere sottoposti i vini italiani prima di essere esportati e quelli presenti sul mercato estero;

Considerato che è venuta a cessare la situazione di emergenza determinatasi a seguito della sofisticazione di talune partite di vino con metilisotiocianato e che aveva portato all'emanazione delle misure di cui al citato decreto ministeriale 16 marzo 1992;

Considerato che l'attuale organizzazione di controlli di cui alla citata regolamentazione comunitaria e nazionale è in grado di garantire la rispondenza dei prodotti vinicoli in questione alle vigenti norme;

Ritenuto, pertanto, che non sussistono più i motivi che avevano consigliato di imporre l'obbligo di munire le partite dei prodotti vitivinicoli italiani, diversi dai VQPRD, destinate ad altri Paesi, compresi quelli membri della Unione europea, dell'apposito certificato di cui al citato decreto ministeriale 16 marzo 1992;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto ministeriale 16 marzo 1992, concernente misure per i prodotti vitivinicoli destinati all'estero, diversi da quelli a denominazione di origine controllata e a denominazione di origine controllata e garantita, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 1996

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
PINTO

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del commercio con l'estero
FANTOZZI

96A8307

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 28 ottobre 1996.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa che le province, i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto dell'11 aprile 1980, con cui è stato determinato il prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci dei comuni e delle province;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che all'art. 114 demanda ad apposito regolamento l'approvazione, tra l'altro, del sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del citato decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che stabilisce la struttura del sistema di codifica di bilancio;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno n. 140381 del 24 luglio 1996, con il quale vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, e vengono definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche;

Ravvisata la necessità di procedere ad una nuova definizione dello schema-tipo dei prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa sulla base delle modificazioni introdotte dal citato decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e dai surrichiamati decreti ad esso collegati;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 77 del 1995 impone che il bilancio finanziario degli enti locali sia redatto in termini di sola competenza;

Decreta:

È approvato l'unito prospetto relativo ai dati periodici di cassa che le province. i comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

p. *Il Ministro:* GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 97

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

pag. 1 di 8

Esercizio: .... Periodo: ....
Ente tipo: ....numero ....
denominazione ....

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
TITOLO 1: ENTRATE TRIBUTARIE		
Imposte	E010100	
Tasse	E010200	
Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie	E010300	
TOTALE TITOLO 1	E010000	
TITOLO 2: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	E020100	
Contributi e trasferimenti correnti e per funzioni delegate dalla regione	E020200	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	E020300	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		
- da province e città metropolitane	E020401	
- da comuni e da unioni di comuni	E020402	
- da comunità montane	E020403	
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E020404	
- da aziende di pubblici servizi	E020405	
- da altri enti del settore pubblico	E020406	
Totale	E020400	
TOTALE TITOLO 2	**E020000**	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

pag. 2 di 8

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
TITOLO 3: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Vendita di beni e servizi	E030100	
Proventi patrimoniali e diversi	E030200	
Interessi su anticipazioni e crediti		
- da cassa depositi e prestiti	E030301	
- da altri enti del settore pubblico	E030302	
- da altri soggetti	E030303	
Totale	E030300	
TOTALE TITOLO 3	E030000	
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
Alienazione di beni patrimoniali	E040100	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	E040200	
Trasferimenti di capitale dalla regione	E040300	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		
- da province e da città metropolitane	E040401	
- da comuni e da unioni di comuni	E040402	
- da comunità montane	E040403	
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E040404	
- da aziende di pubblici servizi	E040405	
- da altri enti del settore pubblico	E040406	
Totale	E040400	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		
- da imprese	E040501	
- da altri soggetti	E040502	
Totale	E040500	
Riscossione di crediti		
- da province e da città metropolitane	E040601	
- da comuni e da unioni di comuni	E040602	
- da comunità montane	E040603	
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E040604	
- da aziende di pubblici servizi	E040605	
- da altri enti del settore pubblico	E040606	
- da imprese	E040607	
- da altri soggetti	E040608	
Totale	E040600	
TOTALE TITOLO 4	E040000	
TITOLO 5: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
Anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine	E050100	
Assunzione di mutui e prestiti		
- da cassa depositi e prestiti	E050201	
- da altri enti del settore pubblico	E050202	
- da altri soggetti	E050203	
Totale	E050200	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE,
DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

pag. 4 di 8

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
Emissione di prestiti obbligazionari	E050300	
TOTALE TITOLO 5	**E050000**	
TITOLO 6: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	E060100	
Ritenute erariali	E060200	
Altre entrate per servizi per conto di terzi	E060300	
TOTALE TITOLO 6	E060000	
INCASSI DA REGOLARIZZARE	E100000	
TOTALE GENERALE ENTRATE	**E000000**	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		
Personale		
- retribuzioni	S010101	
- contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	S010102	
- interventi assistenziali	S010103	
- oneri per il personale in quiescenza	S010104	
Totale	S010100	
Acquisto di beni e servizi	S010200	
Trasferimenti		
- a regione	S010301	
- a province e a città metropolitane	S010302	
- a comuni e ad unioni di comuni	S010303	
- a comunità montane	S010304	
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S010305	
- ad aziende di pubblici servizi	S010306	
- ad altri enti del settore pubblico	S010307	
- a imprese	S010308	
- ad altri soggetti	S010309	
Totale	S010300	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
- a cassa depositi e prestiti	S010401	
- ad altri enti del settore pubblico	S010402	
- ad altri soggetti	S010403	
Totale	S010400	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

pag. 6 di 8

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
Altre spese correnti	S010500	
TOTALE TITOLO 1	S010000	
TITOLO 2. SPESE IN CONTO CAPITALE		
Costituzione di capitali fissi	S020100	
Trasferimenti di capitali		
- a regione	S020201	
- a province e a città metropolitane	S020202	
- a comuni e ad unioni di comuni	S020203	
- a comunità montane	S020204	
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S020205	
- ad aziende di pubblici servizi	S020206	
- ad altri enti del settore pubblico	S020207	
- a imprese	S020208	
- ad altri soggetti	S020209	
Totale	S020200	
Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale		
- in aziende di pubblici servizi	S020301	
- in altri soggetti	S020302	
Totale	S020300	
Concessioni di crediti e anticipazioni		
- a province e a città metropolitane	S020401	
- a comuni e ad unioni di comuni	S020402	
- a comunità montane	S020403	
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S020404	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

pag. 7 di 8

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
- ad aziende di pubblici servizi	S020405	
- ad altri enti del settore pubblico	S020406	
- a imprese	S020407	
- ad altri soggetti	S020408	
Totale	S020400	
TOTALE TITOLO 2	S020000	
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
Rimborso di anticipazioni di cassa e di finanziamenti a breve termine	S030100	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		
- a cassa depositi e prestiti	S030201	
- ad altri enti del settore pubblico	S030202	
- ad altri soggetti	S030203	
Totale	S030200	
Rimborso di prestiti obbligazionari	S030300	
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	S030400	
TOTALE TITOLO 3	S030000	
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	S040100	
Ritenute erariali	S040200	
Altre spese per conto di terzi	S040300	
TOTALE TITOLO 4	S040000	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	S100000	
TOTALE GENERALE SPESE	S000000	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE PROVINCE, DEI COMUNI, DELLE UNIONI DI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

pag. 8 di 8

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
QUADRO A		
ENTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA		
a) FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO		
- all'inizio dell'anno	T000000	
- alla fine del periodo di riferimento	T010000	
b) FONDI PRESSO IL TESORIERE		
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1 + 2 - 3)	T050000	
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1 + 2 - 3)	T060000	

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
QUADRO B		
ENTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA		
a) FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO		
- all'inizio dell'anno	T000000	
- alla fine del periodo di riferimento	T010000	
b) FONDI PRESSO IL TESORIERE		
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1 + 2 - 3)	T050000	
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1 + 2 - 3)	T060000	
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)	T070000	
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)	T080000	
- Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	
Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7)	T100000	

96A8291

DECRETO 28 ottobre 1996.

Determinazione dello schema-tipo del prospetto contenente i dati periodici della gestione di cassa che le comunità montane sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 30, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, relativo alla determinazione dello schema-tipo dei prospetti contenenti gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci che gli enti di cui all'art. 25 della legge predetta sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro;

Visto il proprio decreto del 12 dicembre 1991, con cui è stato determinato il prospetto contenente gli elementi previsionali e i dati periodici della gestione di cassa dei bilanci delle comunità montane;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, recante l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, che all'art. 114 demanda ad apposito regolamento l'approvazione, tra l'altro, del sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del citato decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, che stabilisce la struttura del sistema di codifica di bilancio;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno n. 140381 del 24 luglio 1996, con il quale vengono individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 1996, e vengono definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche;

Ravvisata la necessità di procedere ad una nuova definizione dello schema-tipo del prospetto di rilevazione dei flussi trimestrali di cassa sulla base delle modificazioni introdotte dal citato decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e dai surrichiamati decreti ad esso collegati;

Tenuto conto che l'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 77 del 1995 impone che il bilancio finanziario degli enti locali sia redatto in termini di sola competenza;

Decreta:

È approvato l'unito prospetto relativo ai dati periodici di cassa che le comunità montane sono obbligate a trasmettere al Ministero del tesoro alle scadenze di cui al comma 5 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, così come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 ottobre 1996

p. *Il Ministro:* GIARDA

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1996
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 98

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE COMUNITA' MONTANE

pag. 1 di 7

Esercizio: .... Periodo: ....
Ente tipo: ....numero ....
denominazione ....

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
TITOLO 1: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL' ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE		
Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato	E010100	
Contributi e trasferimenti correnti e per funzioni delegate dalla regione	E010200	
Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali	E010300	
Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico		
- da province e città metropolitane	E010401	
- da comuni e da unioni di comuni	E010402	
- da comunità montane	E010403	
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E010404	
- da aziende di pubblici servizi	E010405	
- da altri enti del settore pubblico	E010406	
Totale	E010400	
TOTALE TITOLO 1	E010000	
TITOLO 2: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		
Vendita di beni e servizi	E020100	
Proventi patrimoniali e diversi	E020200	
Interessi su anticipazioni e crediti		
- da cassa depositi e prestiti	E020301	
- da altri enti del settore pubblico	E020302	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE COMUNITA' MONTANE

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
- da altri soggetti	E020303	
Totale	E020300	
TOTALE TITOLO 2	E020000	
TITOLO 3: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI		
Alienazione di beni patrimoniali	E030100	
Trasferimenti di capitale dallo Stato	E030200	
Trasferimenti di capitale dalla regione	E030300	
Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico		
- da province e da città metropolitane	E030401	
- da comuni e da unioni di comuni	E030402	
- da comunità montane	E030403	
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E030404	
- da aziende di pubblici servizi	E030405	
- da altri enti del settore pubblico	E030406	
Totale	E030400	
Trasferimenti di capitale da altri soggetti		
- da imprese	E030501	
- da altri soggetti	E030502	
Totale	E030500	
Riscossione di crediti		
- da province e da città metropolitane	E030601	
- da comuni e da unioni di comuni	E030602	
- da comunità montane	E030603	
- da aziende sanitarie e ospedaliere	E030604	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE COMUNITA' MONTANE

ENTRATE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
- da aziende di pubblici servizi	E030605	
- da altri enti del settore pubblico	E030606	
- da imprese	E030607	
- da altri soggetti	E030608	
Totale	E030600	
TOTALE TITOLO 3	E030000	
TITOLO 4: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI		
Anticipazioni di cassa e finanziamenti a breve termine	E040100	
Assunzione di mutui e prestiti		
- da cassa depositi e prestiti	E040201	
- da altri enti del settore pubblico	E040202	
- da altri soggetti	E040203	
Totale	E040200	
Emissione di prestiti obbligazionari	E040300	
TOTALE TITOLO 4	E040000	
TITOLO 5: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	E050100	
Ritenute erariali	E050200	
Altre entrate per servizi per conto di terzi	E050300	
TOTALE TITOLO 5	E050000	
INCASSI DA REGOLARIZZARE	E100000	
TOTALE GENERALE ENTRATE	E000000	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE COMUNITA' MONTANE

pag. 4 di 7

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
TITOLO 1: SPESE CORRENTI		
Personale		
- retribuzioni	S010101	
- contributi previdenziali e assistenziali a carico dell'ente	S010102	
- interventi assistenziali	S010103	
- oneri per il personale in quiescenza	S010104	
Totale	S010100	
Acquisto di beni e servizi	S010200	
Trasferimenti		
- a regione	S010301	
- a province e a città metropolitane	S010302	
- a comuni e ad unioni di comuni	S010303	
- a comunità montane	S010304	
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S010305	
- ad aziende di pubblici servizi	S010306	
- ad altri enti del settore pubblico	S010307	
- a imprese	S010308	
- ad altri soggetti	S010309	
Totale	S010300	
Interessi passivi e oneri finanziari diversi		
- a cassa depositi e prestiti	S010401	
- ad altri enti del settore pubblico	S010402	
- ad altri soggetti	S010403	
Totale	S010400	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE COMUNITA' MONTANE

pag.5 di 7

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
Altre spese correnti	S010500	
TOTALE TITOLO 1	S010000	
TITOLO 2: SPESE IN CONTO CAPITALE		
Costituzione di capitali fissi	S020100	
Trasferimenti di capitali		
- a regione	S020201	
- a province e a città metropolitane	S020202	
- a comuni e ad unioni di comuni	S020203	
- a comunità montane	S020204	
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S020205	
- ad aziende di pubblici servizi	S020206	
- ad altri enti del settore pubblico	S020207	
- a imprese	S020208	
- ad altri soggetti	S020209	
Totale	S020200	
Partecipazioni azionarie e conferimenti di capitale		
- in aziende di pubblici servizi	S020301	
- in altri soggetti	S020302	
Totale	S020300	
Concessioni di crediti e anticipazioni		
- a province e a città metropolitane	S020401	
- a comuni e ad unioni di comuni	S020402	
- a comunità montane	S020403	
- ad aziende sanitarie ed ospedaliere	S020404	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE COMUNITA' MONTANE

SPESE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
- ad aziende di pubblici servizi	S020405	
- ad altri enti del settore pubblico	S020406	
- a imprese	S020407	
- ad altri soggetti	S020408	
Totale	S020400	
TOTALE TITOLO 2	S020000	
TITOLO 3: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI		
Rimborso di anticipazioni di cassa e di finanziamenti a breve termine	S030100	
Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti		
- a cassa depositi e prestiti	S030201	
- ad altri enti del settore pubblico	S030202	
- ad altri soggetti	S030203	
Totale	S030200	
Rimborso di prestiti obbligazionari	S030300	
Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali	S030400	
TOTALE TITOLO 3	S030000	
TITOLO 4: SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI		
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	S040100	
Ritenute erariali	S040200	
Altre spese per conto di terzi	S040300	
TOTALE TITOLO 4	S040000	
PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE	**S100000**	
TOTALE GENERALE SPESE	**S000000**	

PROSPETTO CONTENENTE I DATI PERIODICI DI CASSA DELLE COMUNITA' MONTANE

pag. 7 di 7

DISPONIBILITA' LIQUIDE

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
QUADRO A		
ENTI NON SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA		
a) FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO		
- all'inizio dell'anno	T000000	
- alla fine del periodo di riferimento	T010000	
b) FONDI PRESSO IL TESORIERE		
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1 + 2 - 3)	T050000	
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1 + 2 - 3)	T060000	

DESCRIZIONE	CODICE SIRGS	RISULTATI DI CASSA (milioni di lire)
QUADRO B		
ENTI SOTTOPOSTI AL REGIME DI TESORERIA UNICA		
a) FONDI PRESSO IL SISTEMA BANCARIO		
- all'inizio dell'anno	T000000	
- alla fine del periodo di riferimento	T010000	
b) FONDI PRESSO IL TESORIERE		
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere all'inizio dell'anno (1)	T020000	
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre (2)	T030000	
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre (3)	T040000	
- Fondo di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4a) (1 + 2 - 3)	T050000	
- Deficit di Cassa presso il Tesoriere alla fine del periodo di riferimento (4b) (1 + 2 - 3)	T060000	
CONCORDANZA TRA LE SCRITTURE DEL TESORIERE E LE SCRITTURE DELLA CONTABILITA' SPECIALE PRESSO LA TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO		
- Riscossioni effettuate dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzate nella Contabilità Speciale (5)	T070000	
- Pagamenti effettuati dal Tesoriere a tutto il trimestre non contabilizzati nella Contabilità Speciale (6)	T080000	
- Versamenti presso la Contabilità Speciale non contabilizzati dal Tesoriere a tutto il trimestre (7)	T090000	
- Saldo risultante presso la Contabilità Speciale alla fine del periodo di riferimento (4-5+6+7)	T100000	

96A8292

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 5 novembre 1996.

Integrazione al decreto ministeriale 1° settembre 1995 concernente la costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il proprio decreto in data 1° settembre 1995, relativo alla costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995, registro n. 1, foglio n. 301;

Vista la nota datata 29 novembre 1995, con la quale il tribunale per i diritti del malato, la Fondazione nazionale dell'emofilia e la fondazione «Futuro senza Thalassemia», chiedono di integrare l'art. 2 del decreto ministeriale in epigrafe, nel senso di prevedere che del comitato per il buon uso del sangue faccia parte anche un rappresentante delle associazioni dei malati;

Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, costituita ai sensi dell'art. 12 della legge 4 maggio 1990, n. 107, che nella seduta del 4 marzo 1996 ha approvato la modifica;

Sentita la Conferenza Stato-regioni;

Ritenuto di dover accogliere la suddetta richiesta;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato per il buon uso del sangue, di cui al precitato art. 2 del decreto ministeriale 1° settembre 1995, è integrato come segue: un rappresentante delle associazioni dei malati.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 338

96A8305

DECRETO 5 novembre 1996.

Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue e del plasma in ciascuna regione e provincia autonoma.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati», ed in particolare l'art. 1, comma 7, che autorizza il Ministero della sanità a fissare le indicazioni per la istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma;

Visto il decreto ministeriale del 18 giugno 1991 «Indicazioni per l'istituzione del registro del sangue in ciascuna regione e provincia autonoma»;

Sentito il parere della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale, costituita ai sensi dell'art. 12 della predetta legge n. 107/1990, che nella seduta del 4 marzo 1996 ha approvato le modifiche alla scheda del registro nazionale e regionale sangue e plasma;

Sentita la Conferenza Stato-regioni;

Ritenuta la necessità di aggiornare il decreto ministeriale del 18 giugno 1991;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro del sangue è un sistema informativo stabile per la conoscenza di dati relativi alla raccolta e alla distribuzione del sangue umano e alle informazioni sul complesso delle attività svolte dai servizi e centri di cui agli articoli 5 e 6 della legge n. 107/1990.

2. Il registro si basa su un questionario che viene compilato dal responsabile di ogni servizio o centro annualmente. Esso va trasmesso alle regioni entro il 28 febbraio successivo all'anno cui si riferisce.

3. Il questionario è composto da due sezioni: la prima attiene al movimento del sangue e suoi derivati; la seconda riguarda informazioni sulla organizzazione dei servizi e dei centri. Esso va trasmesso dalle regioni all'Istituto superiore di sanità e al Ministero della sanità - Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanità e dell'assistenza sanitaria di competenza statale - Commissione nazionale per il servizio trasfusionale entro il trentesimo giorno successivo a quello indicato al comma 2. Le regioni e province autonome possono, per le proprie finalità programmatorie, anche al fine di realizzare sistemi di accreditamento e di controllo della qualità, dotarsi di un registro sangue che oltre alle informazioni fornite nelle due sezioni, preveda ulteriori specifiche schede informative.

4. L'Istituto superiore di sanità, con i dati raccolti dal registro, prepara annualmente un rapporto che trasmette entro il 30 giugno dello stesso anno al Ministero della sanità.

5. L'Istituto diffonde i dati inerenti la pratica trasfusionale secondo le direttive del Ministero della sanità.

Art. 2.

1. Il questionario riportato nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, è soggetto a modifiche ed integrazioni tenendo conto anche delle osservazioni e proposte delle regioni e province autonome.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1996

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 1996
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 340

ALLEGATO *A*

REGISTRO NAZIONALE E REGIONALE SANGUE PLASMA

Anno ________

PARTE PRIMA - (Sezione A - E)

A) Area funzionale

1. Regione ______________________________

2. Centro o Servizio ______________________________
(artt. 5 e 6 della legge n. 107/1990)

2a. Codice fiscale Ospedale I I I I I I I I I I I I

3. Sede ______________________________

Città ______________________ Prov (____)

4. Gestito da:

Azienda Socio Sanitaria I I ______________________
Azienda Ospedaliera I I ______________________
IRCCS I I ______________________
Università I I ______________________
Altro I I ______________________

5. Unità di raccoltà collegate: Totale I I I I
(art. 7 legge n.107/1990)
- gestite dallo stesso ente I I I I
- da altro ente o associazione I I I I

6. Popolazione della A.S.S./Azienda Ospedaliera e Aziende collegate tramite moduli decentrati o frigoemoteca I I I I I I I I

6a. Posti letto serviti dalla struttura: Totale I I I I I I I I

- della stessa Azienda I I I I I I I I
- di altre Aziende I I I I I I I I
- IRCCS I I I I I I I I
- Università I I I I I I I I
- Strutture private I I I I I I I I
- Altro I I I I I I I I

Responsabile

Cognome e nome ______________________ Qualifica ______________________
Ente di appartenenza ______________________________
Via ______________________________
CAP ________ Città ______________________ Prov. (______)
Telefono ______/______________ Fax _____/____________
Data ______________________

Firma del Responsabile ______________________

B) Gestione dei donatori

7. Donatori che abbiano effettuato almeno una donazione nell'anno in esame

- Nuovi	(A) I I I I I I I I	- di cui hanno ridonato nell'anno in corso	- Periodici Totali
- Periodici	(B) I I I I I I I I	(B1) I I I I I I I I	(B+B1) I I I I I I I I

(tutti i donatori dalla seconda donazione in poi)

- Donatori Totali (A+B) I I I I I I I I

8. Donatori di aferesi (con o senza donazione ordinaria) I I I I I I I I

- solo aferesi I I I I I I I I

9. Indice donazioni

a) sangue intero I I , I I
(numero unità raccolte nell'anno/numero donatori salassati nell'anno)

b) Procedure di aferesi I I , I I
(numero procedure/numero donatori di aferesi)

10. Pazienti sottoposti a:

10a. Predeposito I I I I I I I I

10b. Emodiluizione I I I I I I I I

10c. Recupero perioperatorio I I I I I I I I

10d. Procedure miste I I I I I I I I

C) Gestione Unità di Sangue

C1) Sangue Omologo

11. Unità raccolte: Tot. I I I I I I I I

- nel Centro I I I I I I I I
- nelle Unità di Raccolta collegate I I I I I I I I

11a. Peso medio Unità gr. I I I I I I I I

12. Prodotti finali ottenuti da frazionamento nella struttura trasusionale: Tot. (unità) I I I I I I I I

- sangue intero I I I I I I I I
- emazie concentrate I I I I I I I I
- emazie senza buffy coat I I I I I I I I
- emazie congelate I I I I I I I I
- concentrati piastrinici da singola unità I I I I I I I I
- buffy coat I I I I I I I I
- crioprecipitato I I I I I I I I
- colla di fibrina I I I I I I I I
- I I I I I I I I

13. Lavorazioni effettuate dalla struttura trasfusionale

Tot.	
- filtrazione in laboratorio	
- filtrazione a letto del malato	
- assemblaggio (creazione di pool)	
- irradiazione unità	
- altro	

14. Unità acquisite da altre strutture:

	Sangue intero	Emazie	Piastrine
Tot.			
- in regione			
- fuori regione			
- altro			

(specificare) ....

15. Unità distribuite:

	Sangue intero	Emazie	Piastrine
Tot.			
- in sede (comprese le unità distribuite per uso domiciliare)			
- ASS/Aziende Osp.			
- osp. o cliniche conv.			
- centro compens. reg.			
- strutt. region. non conv.			
- strutture extraregionali(*)			
- strutture extra nazionali(*)			

(*) Regione/Stato acquirente Azienda Sanitaria Tipo emocomponente n°unità

16. Unità non utilizzate:

	Sangue intero	Emazie	Piastrine
Tot.			
- per scadenza nel Servizio			
- rientro dopo scadenza			
- cause sanitarie			
- cause tecniche			

17. Unità giacenti

	Sangue intero	Emazie	Piastrine
- anno precedente			
- anno in esame			

C2) Sangue autologo Tot. I I I I I I I I
(da non sommare alle unità omologhe)

18. Unità predepositate I I I I I I I I
19. Unità trasfuse I I I I I I I I
20. Unità non utilizzate I I I I I I I I

D) Gestione Aferesi (escluse le terapeutiche)

(numero procedure)

21. Plasmaferesi I I I I I I I I
22. Piastrinoaferesi I I I I I I I I
23. Plasmapiastrinoaferesi I I I I I I I I
24. Leucoaferesi I I I I I I I I
25. Raccolta cellule staminali
- periferiche I I I I I I I I
- da cordone I I I I I I I I

E) Gestione Plasma

mL o g

26. Quantità media unità di plasma da donazione ordinaria I I I I I

27. Quantità media unità di plasma da:
- plasmaferesi I I I I I
- plasmapiastrinoaferesi I I I I I

	Unità	Litri o Kg
28. Prodotto nel Centro e Unità collegate: Tot.	I I I I I I I	I I I I I I I
- da aferesi	I I I I I I I	I I I I I I I
- da donazione ord. fresco e/o congelato entro 6 ore	I I I I I I I	I I I I I I I
- da donazione ord. congelato dopo 6 ore	I I I I I I I	I I I I I I I
29. Acquisito da altri Centri: Tot.	I I I I I I I	I I I I I I I
- regionali:		
- da aferesi	I I I I I I I	I I I I I I I
- da donazione ordinaria	I I I I I I I	I I I I I I I
-extra regionali:		
- da aferesi	I I I I I I I	I I I I I I I
- da donazione ordinaria	I I I I I I I	I I I I I I I

		Unità	Litri o Kg
30. Distribuito:	Tot.		
- per uso clinico:			
- da aferesi			
- fresco e/o congelato			
- frazionamento industria:			
- da aferesi			
- fresco congelato			
- recuperato			
31. Non utilizzato:	Tot.		
- da aferesi:			
- per scadenza			
- cause sanitarie			
- cause tecniche			
- da donazione ordinaria:			
- per scadenza			
- cause sanitarie			
- cause tecniche			
32. Plasma giacente (anno precedente)	Tot.		
- da aferesi			
- da donazione ordinaria			
33. Plasma giacente (anno in esame)	Tot.		
- da aferesi			
- da donazione ordinaria			

PARTE SECONDA - (Sezione F)

F) Altre attività trasfusionali

34. Trasfusioni ambulatoriali	Tot.	
35. Aferesi terapeutiche: (compresa raccolta cellule staminali)	Tot.	
- in regime ambulatoriale		
- in regime di ricovero		
- day hospital		
36. Salassi terapeutici:	Tot.	
- in regime ambulatoriale		
- in regime di ricovero		

37. Autotrasfusione:

37a. Unità predepositate:	Tot.	
- in regime ambulatoriale		
- in regime di ricovero		
37b. Procedura di recupero:	Tot.	
- intraoperatorio		
- postoperatorio		
37c. Procedure di emodiluizione	Tot.	

38. Consulenza medicina trasfusionale	Tot.	
- Interne	Tot.	
- esterne	Tot.	
39. Trattamenti di midollo osseo	Tot.	
40. Procedure di congelamento escluse le emazie ed il plasma	Tot.	

41. Attività diagnostica di laboratorio:
La rilevazione numerica degli esami va effettuata secondo le definizioni stabilite dal nomenclatore tariffario in vigore; p.e. Fenotipo Rh compreso Du (anti C, anti E, ...) è un solo esame.

Esami:	Donatori	Pazienti Interni	Pazienti Esterni	Totale
- Immunoemat. eritrocit.				
- Immunoemat. leucociti				
- Immunoemat. piastrine				
- Sierologia epatiti				
- Sierologia HIV				
- Sierologia lue				
- Ematologia				
- Chimica clinica				
- Coagulazione				
- Immunologia				
- Allergologia				
- Citogenetica				
- Biologia molecolare				
- Citometria				
- Altro......................				

42. Gestione computerizzata:

	SI	NO	Programma:
- donatori	□	□	....
- magazzino trasfusionale	□	□	....
- riceventi	□	□	....
- attività di laboratorio	□	□	....

43. Controllo di Qualità

	Interno		Esterno		Programma:
	SI	NO	SI	NO	
- immunoematologia	□	□	□	□	....
- emocomponenti	□	□	□	□	
- HBsAg, HIV1/2, HCV	□	□	□	□	
- citometria	□	□	□	□	....
- HLA	□	□	□	□	
- coagulazione	□	□	□	□	....
- allergologia	□	□	□	□	
- altro	□	□	□	□	

	SI	NO
44. E' costituito il Comitato ospedaliero per corretto uso del sangue:	□	□
44a. E' operativo:	□	□

45. Servizio d'urgenza garantito da:

	SI	NO
- guardia attiva	□	□
- reperibilità solo medico	□	□
- reperibilità medico e tecnico	□	□
- reperibilità mista ad altri reparti	□	□

46. Organico del Servizio o Centro:

	in pianta organica	in servizio
- medici	□□□	□□□
- laureati	□□□	□□□
- tecnici	□□□	□□□
- infermieri professionali	□□□	□□□
- ausiliari	□□□	□□□
- amministrativi	□□□	□□□
- altri	□□□	□□□

ESEMPIO DI COMPILAZIONE DEL PARAGRAFO B

B) Gestione dei donatori

7. Donatori (che abbiano effettuato almeno una donazione nell'anno)

		di cui hanno ridonato nell'anno in corso	Periodici Totali
- Nuovi	28		
- Periodici	700	14	714
- Donatori Totali	728		

96A8304

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 28 novembre 1996.

Modificazioni ed integrazioni al provvedimento 9 luglio 1996 di riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, con particolare riferimento all'art. 7;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 9 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 15 luglio 1996 e successive modificazioni e integrazioni con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali ai sensi dell'art. 1, comma 1 e 5 del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito in legge n. 425 dell'8 agosto 1996;

Ritenuto di dover apportare ulteriori modifiche alla riclassificazione dei farmaci a seguito di una apporofondita valutazione delle caratteristiche di alcuni medicinali secondo i criteri di cui al comma 10 dell'art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'allegato 1 al proprio provvedimento del 30 dicembre 1993;

Viste le proprie deliberazioni assunte nelle sedute del 16 e 30 settembre e 7 ottobre 1996;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento di cui è parte integrante, sono classificate nella classe C di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

Il Ministro della sanità
Presidente della commissione
BINDI

ALLEGATO 1

Specialità	Ditta	Confezione	N. AIC	Prezzo	Classe
Dermatop	Hoechst Roussel	Crema tubo 30 g	029157017	—	C
Dermatop	Hoechst Roussel	Pomata tubo 30 g	029157029	—	C
Dermatop	Hoechst Roussel	Unguento tubo 30 g	029157031	—	C
Dermatop	Hoechst Roussel	Soluzione topica flac. 30 ml	029157043	—	C
Ferron	Eli Lilly	30 cps 300 mg	023339029	—	C
Ipnovel	Roche	1 fl 5 mg	026109037	—	C
Ipnovel	Roche	10 fl 15 mg	026109049	—	C
Sordinol	Lundbeck	50 confetti 5 mg	020885075	—	C
Sordinol	Lundbeck	50 confetti 10 mg	020885087	—	C
Sordinol	Lundbeck	50 confetti 25 mg	020885099	—	C

96A8329

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 ottobre 1996.

Approvazione delle variazioni al bilancio di previsione della gestione del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo per l'esercizio finanziario 1996.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978 n. 845 costitutivo del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 19 luglio 1993, n. 236. di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto il decreto 31 gennaio 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di approvazione del bilancio di previsione del Fondo di rotazione già citato;

Visto il decreto 14 giugno 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata approvata la prima variazione al suddetto bilancio di previsione;

Visto l'art. 9, comma 24, del decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404, recante disposizioni in materia di erogazione di compensi ai componenti i comitati di valutazione dei progetti del Fondo sociale europeo;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, che ha reiterato il decreto-legge 2 agosto 1996, n. 404;

Visto il decreto 11 ottobre 1996 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del

tesoro, con il quale sono stati determinati i compensi da riconoscere ai Comitati di valutazione dei progetti presentati a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo;

Visto i regolamenti CEE n. 2052/88 relativi alle missioni dei fondi a finalità strutturale;

Visto il regolamento CEE n. 4253/88 recante disposizione di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88;

Visto il regolamento CEE n. 4255/88 recante disposizione di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo sociale europeo;

Visti i programmi operativi a titolarità ministeriale 940026 «Emergenza occupazione Sud», 940028 Ob.1 «Azioni innovativa assistenza tecnica», 940029 «Formazione ed occupazione», 940031 «Azioni innovative e rafforzamento sistemi», 906024 «Azioni innovative», 936033 «Azioni innovative», 936102 «Banche ed assicurazioni», 936035 «Università» nonché il Documento unico di programmazione (DOCUP) 940032 Ob. 4;

Visti gli avvisi 1/96, 2/96, 3/96, 4/96, 5/96, 6/96 in materia di interventi per la formazione e l'occupazione, nonché l'avviso 7/96 in materia di formazione migranti tutti pubblicati sul supplemento ordinario n. 104 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 1996 - serie generale, che prevedono la costituzione di appositi e distinti Comitati di valutazione dei progetti presentati;

Visti i decreti del dirigente generale dell'U.C.O.F.P.L. del 25 settembre 1996 con i quali sono stati costituiti i comitati di cui all'avviso 1/96, 2/96, 3/96, 4/96, 5/96, 6/96;

Visto il decreto 11 ottobre 1996 del Ministro del lavoro con il quale è stato costituito il Comitato relativo all'avviso 7/96;

Visti i decreti del dirigente generale dell'U.C.O.F.P.L. dell'11 ottobre 1996 con i quali sono stati approvati i progetti e le relative previsioni finanziarie per il finanziamento dei Comitati di valutazione costituiti, come prima indicato, che prevedono una spesa complessiva a carico del F.S.E. di L. 304.757.655 ed un cofinanziamento nazionale di L. 186.689.885, come da prospetto 4 dell'allegato n. 1 al presente decreto ed un cofinanziamento nazionale di L. 55.423.998 come da prospetto 5 del citato allegato n. 1 che costituisce parte integrante del presente decreto;

Visto il cap. 7023, formazione continua per operatori della formazione professionale degli enti di cui all'art. 1 comma 2, della legge n. 40/1987, che presenta uno stanziamento di L. 10.468.666.667, che ai sensi dell'art. 9, comma 3, prima parte, della legge n. 236/1993 deve gravare sui finanziamenti previsti dalla legge n. 492/1988 e quindi sono da intendersi ricompresi nello stanziamento del capitolo n. 7017 del bilancio di previsione già citato;

Decreta:

Art. 1.

Nel bilancio del Fondo di rotazione per la formazione professionale per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978 come modificata dall'art. 9 della legge n. 236/1993 sono istituiti i seguenti capitoli di spesa di parte corrente:

cap. 5005 - Spese di funzionamento dei comitati di valutazione (quota a carico del Fondo sociale europeo);

cap. 5006 - Spese di funzionamento dei comitati di valutazione (quota a carico del finanziamento pubblico nazionale).

Art. 2.

Nello stesso bilancio del Fondo di rotazione è soppresso il capitolo 7023 e lo stanziamento di L. 10.468.666.667 è assegnato in aumento del capitolo 7029 dello stesso bilancio.

Art. 3.

Al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo di cui all'art. 25 della legge n. 845/1978, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge n. 236/1993, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 148/1993, sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione:

Cap. 7029. — Fondo di riserva per i finanziamenti da assegnare con le procedure di cui all'art. 9, comma 7, della legge n. 236/1993	L. 546.871.538

Varizioni in aumento:

Cap. 5005. — Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione: quota a carico del F.S.E.	L. 304.757.655
Cap. 5006. — Spese di funzionamento dei Comitati di valutazione: quota a carico finanziamento nazionale	» 186.689.885
Cap. 9001. — Somme da erogare ad organismi beneficiari dei finanziamenti F.S.E. ricompresi in progetti gestiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale	» 55.423.998
Totale variazioni in aumento	L. 546.871.538

Art. 4.

Sono approvate le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1996 del Fondo di rotazione citato nelle premesse di cui ai precedenti articoli.

Roma, 11 ottobre 1996

Il Ministro: TREU

ALLEGATO 1

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

2° VARIAZIONE DI BILANCIO

FINANZIAMENTO COMITATI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

Prospetto 1

	ANNUALITA' 1995					PAGAMENTI cap. 9001	
FASCICOLO Che Paga	COMITATO	P.O. Finanziato	F.S.E.	F. NAZ	TOTALE	1996	1996
940028	EMERGENZA OCCUPAZIONE	940026	43.821.503	14 607 168	58.428.670	37.528.670	20.900.000
940028	AZIONI INNOVATIVE OB 1	940028	20 237.102	6 745.701	26 982.803	19.282.803	7.700 000
940031	FORMAZIONE OCCUPAZIONE	940029	12 075 867	14 759.393	26 835 260	13 881 460	12.953 800
940031	AZIONI INNOVATIVE OB 3	'940031	6 324.839	7.730.358	14 055 197	7 334 197	6.721.000
940032	RICONVER RIQUALIF OB 4	940032	9.475 673	11 581 378	21 057 051	11.257 051	9.800 000
	TOTALE PAGATO		91 934.933	55.423.998	147.358.981	89.284.181	58.074.800

Prospetto 2

	1996 - PONTE				
FASCICOLO Che Paga	COMITATO	P.O. Finanziato	F.S.E.	F. NAZ.	TOTALE
906024	BANCHE ED ASSICURAZIONI	936102	8 583 870	2.861 290	11.445 160
936033	UNIVERSITA'	936035	5 401.785	1 800 595	7.202 380
	TOTALI DA PAGARE		13.985.655	4.661.885	18 647.540

Prospetto 3

	ANNUALITA' 1996				
FASCICOLO Che Paga	COMITATO	P.O. Finanziato	F.S.E.	F. NAZ.	TOTALE
940028	EMERGENZA OCCUPAZIONE	940025	115 875 000	38 625 000	154 500 000
940028	AZIONI INNOVATIVE OB 1	940028	69 525 000	23 175 000	92 700 000
940028	FORMAZIONE MIGRANTI OB 1	940027	9 630 000	3.210 000	12 840 000
940031	FORMAZIONE OCCUPAZIONE	940029	41.715 000	50.985.000	92.700 000
940031	AZIONI INNOVATIVE OB 3	940031	18.810 000	22 990 000	41 800 000
940032	RICONVER RIQUALIF OB 4	940032.	25 812 000	31 548 000	57 360 000
940032	AZIONI INNOVATIVE OB. 4	940032	9 405 000	11.495.000	20 900 000
	TOTALI PREVENTIVATI		290 772 000	182.028.000	472.800.000

SINTESI VARIAZIONE DI BILANCIO

Prospetto 4

FASCICOLO	FINANZIAMENTO VALUTAZIONE 1996		CAP. 9001 FSE	CAP. 7029 COF. NAZ.
906024	BANCHE ED ASSICURAZIONI		8.583 870	2.861.290
936033	UNIVERSITA'		5.401.785	1.800 595
940028	EMERGENZA OCCUPAZIONE		115 875 000	38.625.000
940028	AZIONI INNOVATIVE OB 1		69 525 000	23 175 000
940028	FORMAZIONE MIGRANTI OB. 1		9 630.000	3 210 000
940031	FORMAZIONE OCCUPAZIONE		41 715.000	50 985 000
940031	AZIONI INNOVATIVE OB 3		18 810 000	22 990 000
940032	RICONVER RIQUALIF OB 4		25 812 000	31 548 000
940032	AZIONI INNOVATIVE OB. 4		9.405 000	11 495 000
		TOTALE	304.757.655	186.689.885

Prospetto 5

FASCICOLO	COFINANZIAMENTO VALUTAZIONI 1995			
940028	EMERGENZA OCCUPAZIONE		0	14 607 168
940028	AZIONI INNOVATIVE OB. 1		0	6.745 701
940031	FORMAZIONE OCCUPAZIONE		0	14.759.393
940031	AZIONI INNOVATIVE OB. 3		0	7.730.358
940032	RICONVER. RIQUALIF OB. 4		0	11.581 378
		TOTALE	0	55.423.998

TOTALE VARIAZIONI	304.757.655	242.113.883

96A8309

DECRETO 3 dicembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «G.S.R. - Gestione servizi riuniti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 27 dicembre 1995 e successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «G.S.R. - Gestione servizi riuniti Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Genova, delle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «G.S.R. - Gestione servizi riuniti Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Genova, costituita per rogito notaio dott. Andrea Castello in data 1° luglio 1993, rep. n. 69672, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Stefano Marastoni nato a Castelnuovo ne' Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959 con studio in viale B. Bisagno, 4-1, Genova, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1996

p. *Il Ministro:* GASPARRINI

96A8363

DECRETO 4 dicembre 1996.

Concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente il piano di mobilità lunga finalizzata al pensionamento.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 4, comma 26, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art 4, comma 27, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1995 relativo al piano di mobilità finalizzata al pensionamento;

Visto il decreto ministeriale 13 giugno 1996 relativo all'attribuzione delle 2000 unità non utilizzate dalle aziende destinatarie del provvedimento di cui al capoverso precedente;

Visto in particolare l'art. 4, comma 27, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede che le aziende destinatarie dei provvedimenti ministeriali di cui sopra, se appartenenti al settore della manifattura e della installazione di impianti di telecomunicazione, possono presentare, in relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che formino oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni sindacali, in sede governativa, una nuova istanza. entro il 31 ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26;

Viste le domande presentate dalle aziende entro il 31 ottobre 1996;

Visti gli accordi sindacali stipulati in sede governativa in merito alle sopravvenute esigenze di riduzione di personale;

Visto il numero complessivo attribuibile di 2000 unità da porre in mobilità lunga;

Considerato che dalle domande ammissibili risulta una richiesta complessiva di lavoratori da collocare in mobilità pari a 2252 unità;

Ritenuto di dover quindi procedere ad una riduzione percentuale nella misura dell'11,19% per ogni singola impresa o gruppo di imprese;

Ritenuto di dover provvedere all'attribuzione delle unità da porre in mobilità tenendo conto delle esigenze complessive dei gruppi industriali, consentendo che la successiva ripartizione tra le singole imprese del gruppo, indicate nella domanda ed aventi i requisiti sia effettuata dai gruppi richiedenti, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi;

Decreta:

Art. 1.

Il piano di mobilità finalizzata al pensionamento di cui all'art. 4, comma 27, quinto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è così articolato:

Alcatel Dial Face	21
Alcatel Italia	373
Gruppo Ericsson per le società: Ericsson TLC-Elte Siciliana, Catel, Intelme, Intelna, Intelba, Intelcat, Intelpa	266
Italtel	1.004
Siemens telematica	151
Sirti	185
Totale . . .	2.000

Art. 2.

La distribuzione delle unità da porre in mobilità nell'ambito dei gruppi e delle aziende nelle diverse unità produttive sarà effettuata, nel limite del numero attribuito, dai gruppi o dalle imprese medesime, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi di riferimento.

Art. 3.

Le aziende o i gruppi di aziende di cui all'art. 1 dovranno comunicare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro 15 giorni dalla collocazione in mobilità dei lavoratori interessati, l'elenco nominativo dei lavoratori medesimi.

Roma, 4 dicembre 1996

Il Ministro: TREU

96A8362

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Calabria ha comunicato il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza in data 4 novembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento della commissione tributaria provinciale di Cosenza è accertato in data 4 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8300

DECRETO 28 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Lombardia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese in data 30 ottobre 1996 a causa del trasloco conseguente alla ristrutturazione di un'ala dell'ufficio, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Varese è accertato in data 30 ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8299

DECRETO 28 novembre 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Marsala.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Sicilia ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Marsala nei giorni 8 e 9 novembre 1996 per disinfestazione dei locali, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Marsala è accertato nei giorni 8 e 9 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8301

DECRETO 28 novembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236, dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/40/96 del 12 novembre 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Bologna in data 15 novembre 1996 (dalle ore 8 alle ore 11) per la partecipazione del personale ad assemblea sindacale e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato l'irregolare funzionamento del P.R.A. di Bologna in data 15 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 novembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8302

DECRETO 3 dicembre 1996.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Massa Marittima.

IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale la direzione regionale delle entrate per la Toscana ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Massa Marittima nei giorni 21 e 22 novembre 1996 per le operazioni di trasloco dell'ufficio stesso in altra sede, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio del registro di Massa Marittima è accertato nei giorni 21 e 22 novembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1996

Il direttore generale: ROMANO

96A8303

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 27 novembre 1996.

Sostituzione del nono capoverso dell'art. 2 della delibera n. 9790 del 13 febbraio 1996 e del comma 1 dell'art. 40 del regolamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera n. 9882 del 1° aprile 1996. (Deliberazione n. 10331).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 415 del 12 luglio 1996, ed in particolare l'art. 66, lettera *f)*, dello stesso;

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1;

Visto in particolare l'art. 20, comma 1, della citata legge 2 gennaio 1991, n. 1, che prevede che la Consob può determinare, ai sensi del citato art. 3, comma 1, lettera *f)*, sub art. 1, della legge 7 giugno 1974, n. 216, le modalità di negoziazione dei titoli quotati in borsa;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con propria delibera n. 9882 del 1° aprile 1996;

Vista la propria delibera n. 9790 del 13 febbraio 1996, con la quale sono stati ammessi in borsa dei contratti a premio a contante e determinate le relative modalità di negoziazione e di liquidazione;

Visto il regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle borse valori italiane per la negoziazione dei contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari o ad indici su tali valori mobiliari, approvato con propria delibera n. 9726 del 15 gennaio 1996 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la propria delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996 con la quale sono state autorizzate le negoziazioni e definite le caratteristiche del contratto ISO*α*;

Vista la delibera n. 674 del 22 maggio 1996 con la quale il Consiglio di borsa ha deliberato di proporre alla Consob la cessazione del regime di convivenza del contratto di opzione ISO*α* e dei contratti a premio sugli stessi titoli azionari;

Ritenuto opportuno far cessare a partire dal 20 gennaio 1997 il regime di convivenza delle negoziazioni dei contratti ISO*α* di cui alla propria delibera n. 9790/96 e delle negoziazioni dei contratti a premio a contante di cui alla propria delibera n. 9323/95;

Delibera:

1. Il nono capoverso dell'art. 2 della delibera n. 9790 del 13 febbraio 1996 è sostituito dal seguente:

«Formano oggetto dei contratti a premio a contante esclusivamente le azioni diverse da quelle sottostanti i contratti di opzione ISO*α* di cui alla delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, le obbligazioni convertibili ed i warrant quotati in borsa negoziati a contante.».

2. Il comma 1 dell'art. 40 del regolamento del sistema telematico delle borse valori italiane approvato con delibera n. 9882 del 1° aprile 1996 è sostituito dal seguente:

«1. Il sistema consente agli operatori autorizzati la negoziazione di contratti a premio «Dont», «Put», «Stellage», «Strap» e «Strip» i cui valori mobiliari sottostanti sono azioni diverse da quelle sottostanti i contratti di opzione ISO*α* di cui alla delibera n. 9725 del 15 gennaio 1996, obbligazioni convertibili, warrant quotati in borsa e diritti di opzione ivi negoziati.».

3. Per i contratti a premio a contante, conclusi in data precedente a quella di entrata in vigore della presente delibera, aventi ad oggetto le azioni sottostanti i contratti ISO*α*, restano in vigore sino alla data di scadenza degli stessi le disposizioni concernenti il giorno di risposta premi, l'esercizio a scadenza e anticipato della facoltà, la liquidazione del premio e del contratto di compravendita derivante dall'esercizio stesso, nonché la rettifica del prezzo di esercizio e del numero di titoli sottostanti, di cui alla citata delibera n. 9790 del 13 febbraio 1996.

4. La presente delibera entra in vigore il 20 gennaio 1997.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob e sarà comunicata al Consiglio di borsa che ne curerà la diffusione nei modi d'uso.

Milano, 27 novembre 1996

Il presidente: BERLANDA

96A8310

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 22 ottobre 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1994, con il quale sono individuati i nuovi settori scientifico-disciplinaridegli insegnamenti universitari;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale del 7 marzo 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

L'art. 423 relativo al corso diploma universitario in informatica, viene modificato come segue:

Tabella *A:* la disciplina sistemi di elaborazione viene denominata sistemi di elaborazione dell'informazione.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 22 ottobre 1996

Il rettore

96A8346

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n 193.

Cambi del giorno 12 dicembre 1996

Dollaro USA	1527,89
ECU	1904,97
Marco tedesco	989,25
Franco francese	292,50
Lira sterlina	2524,84
Fiorino olandese	881,70
Franco belga	47,983
Peseta spagnola	11,747
Corona danese	258,26
Lira irlandese	2532,63
Dracma greca	6,257
Escudo portoghese	9,791
Dollaro canadese	1123,94
Yen giapponese	13,509
Franco svizzero	1161,45
Scellino austriaco	140,57
Corona norvegese	236,08
Corona svedese	224,14
Marco finlandese	330,93
Dollaro australiano	1211,92

96A8438

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C 12335.XVJ (1008) del 12 novembre 1996 l'artificio pirotecnico denominato «Match Cracker n. 3 With Double Report (d.f. art. 571/C fiammifero bang bang)», che la ditta Sala Fireworks S r l, con sede in Lucino di Rodano (Milano), intende importare dalla Repubblica popolare cinese, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico

96A8317

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti medicinali per uso veterinario (nuove autorizzazioni, modifiche ad autorizzazioni già concesse).

Decreto n. 179 del 20 novembre 1996

Prodotto per uso veterinario RINOVAX vaccino vivo attenuato nella confezione da 10 flaconi per 1000 dosi cadauno (nuova confezione di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Ivaz S r.l, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittor Pisani 16, codice fiscale 10980450158.

Produttore: Isbi S.p.a nello stabilimento sito in Chignolo Po (Pavia).

Confezioni e numeri di A.I.C:

1 flacone da 1000 dosi, numero di A.I.C. 101188011;

10 flaconi da 1000 dosi cadauno, numero di A.I.C. 101188023.

I lotti del prodotto per uso veterinario stesso già prodotti o che, limitatamente alla confezione: 1 flacone da 1000 dosi, saranno prodotti entro il 30 giugno 1997, riportanti il numero di registrazione precedentemente autorizzato, possono essere mantenuti in commercio sino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 180 del 20 novembre 1996

Prodotto per uso veterinario NOBILIS GUMBORO D78 nella confezione da 10 flaconi da 1000 dosi cadauno (nuova confezione di vaccino per uso veterinario già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Intervent International B.V., Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: Il titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.:

10 flaconi da 1000 dosi cadauno, numero di A.I.C. 101894057, contestualmente viene revocata, in seguito a rinuncia della società interessata, la registrazione del prodotto pr uso veterinario stesso, limitatamente alla confezione flacone da 500 dosi.

I lotti della confezione da 1 flacone da 500 dosi, ora revocata del vaccino stesso, già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 181 del 20 novembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario STRONGID (pirantel pamoato) per cavalli nella preparazione «granulare» (nuova preparazione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Pfizer Italiana S.p.a., con sede legale e fiscale in Latina S.S. 156 km 50, codice fiscale 00192900595.

Produttore: Pfizer Limited - Sandwich, Kent (U.K.).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

scatola da 15 bustine, numero di A.I.C. 100138039;

scatola da 30 bustine, numero di A.I.C. 100138041.

Composizione: 100 g di prodotto contengono:

principio attivo: pirantel panoato (pari a 26,61 g di pyrantel base) 76,736 g;

altri componenti: polietilene polipropilene glicole, zucchero polverizzato, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: è indicato per il trattamento e controllo delle parassitosi sostenute da: Strongyplus vulgaris, Strongyplus edentatus, Strongyplus equinus, Cyatostomum spp. (Trichonema sp), Triodontophorus spp., Oxyuris spp., Parascaris app., Anoplocephala perfoliata. Strongid è efficace anche nei confronti dei ceppi di piccoli strongili resistenti a benzimidazolici.

Tempo di attesa: 10 giorni.

Validità: 36 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 182 del 20 novembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario EQUISER (orgoteina) per cavalli sportivi.

Titolare A.I.C.: Serovet S.p.a., con sede legale e fiscale in Roma, via Casilina 125, codice fiscale 07107080587.

Produttore: Industria Farmaceutica Seromo, via Casilina 125 - Roma.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: scatola contenente 2 fiale di liofilizzato e 2 fiale di solvente da 2 ml - numero di A.I.C. 102316015.

Composizione: una fiala di liofilizzato contiene:

principio attivo: orgoteina 9 mg;

altri componenti: mannitolo, sodio fosfato bibasico biidrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una fiala di solvente contiene: sodio cloruro 18 mg, acqua per preparazioni iniettabili 2 ml.

Validità: 24 mesi.

Indicazioni terapeutiche: infiammazioni acute o riacutizzate dei tessuti duri del cavallo sportivo, come artriti, periartriti, spondiliti, ecc.

Avvertenze: il prodotto non deve essere somministrato ai cavalli allevati a scopo alimentare.

In ogni caso, i cavalli sportivi trattati non potranno essere destinati ad uso alimentare prima che siano trascorsi 180 giorni dall'ultimo trattamento.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 183 del 20 novembre 1996

Prodotto per uso veterinario DERFLU vaccino inattivato in adiuvante oleoso contro l'influenza suina negli animali destinati all'ingrasso.

Titolare A.I.C.: Rhone Merieux - Lione (Francia), rappresentata dalla Pierzoo Rhone Marieux S.r.l., con sede legale e fiscale in Milano, piazza Pio XI n. 1, codice fiscale 05995030151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Lione (Francia).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 50 dosi, numero di A.I.C. 102295021;

flacone da 100 dosi, numero di A.I.C. 102295019.

Composizione: qualitativa e quantitativa:

ogni dose da 0,2 ml di vaccino contiene: antigene H^1N^1 q.b. per ottenere nella cavia anticorpi a titolo › 1,2 log 10, antigene H^3N^2 q.b. per ottenere nella cavia anticorpi a titolo › 2,2 log 10;

adiuvante: olio leggero di paraffina 44,96-48,82 mg, acidi grassi poliossietilenici 4,36-6,9 mg, etere di grassi e di polioli 3,14-5,7 mg;

componente dell'eccipiente: trietanolamide 0,034 mg, alcool benzilico 1,056 mg, mercuriotolato ‹ 0,02 mg;

componenti del diluente q.b. a 1 ml: cloruro di sodio 7,31 mg, fosfato sodico disidratato 3,76 mg, fosfato monopotassico 0,52 mg, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunizzante dell'influena nei suini destinati all'ingrasso.

Tempi di attesa: nesuno.

Validità: 18 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 184 del 27 novembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario METRICURE cefapirina benzatina sospensione endouterina.

Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l. con sede legale e fiscale in Milano, via Brembo 27, codice fiscale 01148870155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: scatola da 10 siringhe da 19 g numero di A.I.C. 101965010.

Composizione: ogni siringa di polietilene contiene 19 g di una base oleosa contenente come principio attivo una sospensione di 500 mg di cefapirina come sale benzatinico.

La base oleosa è costituita da: cetomacrogol 1000 0,21g, cumulgin B1 0,090g, olio di ricino idrogenato 0,15g, olio di cocco frazionato fino a 19 g.

Indicazioni terapeutiche: è indicato nelle bovine per il trattamento delle endometriti subacute e croniche (riscontrate almeno 2 settimane dopo il parto) causate da batteri sensibili alla cefapirina. I più importanti germi patogeni causa di endometriti e sensibili alla cefapirina sono Actinomyces (Corynebacterium) pyogenes, batteri anaerobi come Fusobacterium necrophorum ed anaerobi Gram-negativi nero-pigmentanti. Metricure può essere anche usato per trattare i casi di bovine «repeat breeder» (per ripetuti ritorni di calore, con più di tre inseminazioni senza successo), nel caso in cui si sospetta che la causa del problema di fertilità possa essere una infezione batterica.

Tempo di attesa:

carne: 48 ore;

latte: nessuno.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 195 del 2 dicembre 1996

Premiscela per alimenti medicamentosi VET-CILLIN 5% premix (amoxicillina triidrato) alle condizioni di seguito specificate:

Titolare A.I.C.: Centralvet S.p.a., con sede legale in Milano, Foro Bonaparte 31 e con uffici e sede amministrativa in Agrate Brianza (MI), via Colleoni 15, codice fiscale 09032600158.

Produttore: Vetem S.p.a. nell'officina farmaceutica sita in Porto Empedocle (AG).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

barattolo da 1 kg, numero di A.I.C. PM 0001301;

secchio da 5 kg, numero di A.I.C. PM 0001302;

bidone da 10 kg, numero di A.I.C. PM 0001303;

bidone da 20 kg, numero di A.I.C. PM 001304;

fusto da 25 kg, numero di A.I.C. PM 0001305;

fusto da 50 kg, numero di A.I.C. PM 0001306.

Composizione: principio attivo: amoxicillina triidrato pari a base 5 g; altri componenti: polividone K90, rofelys (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Specie di destinazione: suinetti svezzati.

Indicazioni terapeutiche: per la prevenzione e il trattamento delle malattie causate da Streptococcus suis.

Tempo di attesa: 3 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 196 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario DOXIPAN 20 (doxiciclina cloridrato) polvere orale, nella confezione busta da 100 g (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori Trei, con sede legale e domicilio fiscale in Modena, via Pietro Bembo 12, codice fiscale 00177780350.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia).

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: busta da 1000 g, numero di A.I.C. 100150061.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 197 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario ERGO ANTEMOVIS soluzione iniettabile nella confezione da 1 flacone da 50 ml (nuova confezione di specialità medicinale per uso veterinario già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Solvay Veterinaria S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, Strada Manara 5/A, codice fiscale 00278930490.

Produttore: il titolare dell'A.I.C. nell'officina farmaceutica sita nella suddetta sede.

Confezione autorizzata e numero di A.I.C.: 1 flacone da 50 ml, numero di A.I.C. 100356029.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto n. 198 del 2 dicembre 1996

Specialità medicinale per uso veterinario DINOLYTIC soluzione iniettabile nelle confezioni flaconi da 10 e 30 ml (numeri di A.I.C. 100178019 - 100178021).

Titolare A.I.C.: società Upjohn S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (MI), via G. E. Upjohn 2, codice fiscale 00768480154.

Modifiche apportate:

Titolare A.I.C.: Nuovo titolare A.I.C. Pharmacia e Upjohn S.p.a., con sede legale domicilio fiscale in Milano, via Robert 7och 1.2, codice fiscale 07089991159.

Produttore: Pharmacia & Upjohn N.V./S.A. Puurs, Belgio.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A8314

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, in Roma, ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 6 novembre 1996 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura - WWF, con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto a proprio favore dal sig. comm. Alberto Maffi, consistente nel 10% del patrimonio al netto di ogni passività.

96A8318

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione al collegio universitario «Don Nicola Mazza» di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto n. 1043/96-Sett. II - 28 ottobre 1996 del prefetto di Padova il collegio universitario «Don Nicola Mazza» di Padova è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Padova, via Canal, 14.

96A8319

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento di punzoni per la bollatura dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta Songa Antonio S.p.a., con sede in Milano, via P.da Cannobio n. 11, assegnataria del marchio «1215 MI», ha presentato regolare dichiarazione di smarrimento di quattro punzoni.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli all'ufficio provinciale metrico di Milano.

96A8316

Autorizzazione alla realizzazione della centrale di «Pietrafitta Nuova», in Piegaro

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996, a seguito della favorevole pronuncia di compatibilità ambientale del 9 agosto 1996, sono state apportate integrazioni al precedente decreto 4 ottobre 1994, con il quale la società Enel S.p.a. è autorizzata a realizzare ed esercire la centrale a ciclo combinato denominata «Pietrafitta Nuova», sita in comune di Piegaro, provincia di Perugia.

96A8356

Autorizzazione per il risanamento ambientale della centrale di Monfalcone

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1996 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha autorizzato la società Enel S.p.a. ad eseguire gli interventi impiantistici e gestionali per il risanamento ambientale della centrale termoelettrica sita in comune di Monfalcone, provincia di Gorizia.

96A8355

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385.000
- semestrale	L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L. 72 500
- semestrale	L. 50 000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216 000
- semestrale	L. 120 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72.000
- semestrale	L. 49 000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742.000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189